



**COGEME S.p.A.**  
**Via XXV Aprile n. 18 – 25038 Rovato (BS)**  
Punto di contatto Ufficio Acquisti e Appalti di Acque Bresciane S.r.l.:  
Tel. 030.7714.273/654

e-mail: [acquistiegare@acquebresciane.it](mailto:acquistiegare@acquebresciane.it) – pec: [appalti@cert.acquebresciane.it](mailto:appalti@cert.acquebresciane.it)

**APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E PORTIERATO DELLE SEDI DI  
COGEME S.p.A.**

**DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA**

**PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.**

**N° GARA S.A. 7260766 CIG 77022154E3**

Rovato, Dicembre 2018

Indice sommario

PREMESSA .....	4
1. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	5
1-Bis DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI .....	5
1. Ter ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA TELEMATICA .....	6
Requisiti informatici per partecipare all'appalto. ....	6
Registrazione sulla piattaforma telematica .....	6
Termini di presentazione delle offerte .....	7
Predisposizione ed invio dell'offerta .....	7
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE .....	8
3. CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" .....	10
3.1. Istanza di partecipazione alla gara (Mod. 1) .....	10
3.2. Formulario per il documento di gara unico europeo ("DGUE") (Mod. 2) .....	11
3.5 Accesso agli atti .....	15
4. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICA" .....	15
5. CONTENUTO DELLA BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA" .....	20
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	20
6.1 Modalità di attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione dell'offerta tecnica – (70 punti) .....	21
Nella determinazione del punteggio il Portale terrà conto fino alla terza cifra decimale. ....	22
6.2 - Modalità di attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione dell'offerta economica (30 punti) .....	23
Nella determinazione del punteggio il Portale terrà conto fino alla terza cifra decimale. ....	23
7. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI, CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO O CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANTE, CONSORZI STABILI E RETI DI IMPRESA .....	23
7.1 Raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzio ordinario. ....	23
7.2 Consorzi tra società cooperative e di produzione lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili. ....	23
7.3 Reti di imprese e contratti di rete .....	24
8. AVVALIMENTO .....	25
8-Bis SUBAPPALTO .....	26
8-Ter SOPRALLUOGO .....	27
9. CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	27
9.1 IRREGOLARITÀ ESSENZIALI NON SANABILI .....	28
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, che comportano sempre l'esclusione dalla gara, le seguenti ipotesi: .....	28
9.2 MANCANZE, INCOMPLETEZZE, IRREGOLARITÀ ESSENZIALI degli elementi e del DGUE e delle dichiarazioni, SANABILI con applicazione del soccorso istruttorio .....	28
10. APERTURA DELLA GARA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	29
11. APERTURA DELL'OFFERTA TECNICA .....	30
12. ESAME DELL'OFFERTA TECNICA – ESCLUSIONI .....	30
13. APERTURA DELL'OFFERTA ECONOMICA E GRADUATORIA PROVVISORIA .....	31
14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE E PROCEDIMENTO DI VERIFICA .....	31
15. AGGIUDICAZIONE .....	33
16. ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO .....	34
17. ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI .....	34

17.1. C.A.M. - criteri ambientali minimi: .....	34
17.2. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione:.....	35
17.3 Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni: .....	35
17.4 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione: .....	36
17.5 Chiarimenti: .....	36
17.6 Accesso agli atti: .....	36
17.7 Controversie:.....	36
17.8 Riserva di aggiudicazione: .....	36
17.9 Trattamento dei dati personali: .....	36

## PREMESSA

Il presente disciplinare di gara (di seguito, il “**Disciplinare**”), allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative relative alla procedura di gara indetta da COGEME S.p.A. (di seguito la “**S.A.**”) e, in particolare, relative alle modalità di partecipazione, di compilazione e presentazione dell’offerta, relative ai documenti/dichiarazioni da presentare a corredo della stessa; relative all’aggiudicazione nonché alle ulteriori informazioni concernenti l’appalto avente per oggetto il servizio di pulizia e portierato delle sedi di Cogeme S.p.A. (di seguito, per brevità il “**Servizio**”).

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d. lgs. 18.04.2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Il luogo di svolgimento del Servizio sarà il territorio dei Comuni della Provincia di Brescia nei quali sono dislocate le sedi di Cogeme SpA.

I punti di contatto della S.A. sono i seguenti:

**Ufficio Acquisti e Appalti di Acque Bresciane**

Tel. 030.7714.273/654 (Franca Filini/Simona Martinazzi)

e-mail: [acquistiegare@acquebresciane.it](mailto:acquistiegare@acquebresciane.it) - pec: [appalti@cert.acquebresciane.it](mailto:appalti@cert.acquebresciane.it)

Il **Responsabile Unico del Procedimento** è il dott. Paolo Saurgnani (di seguito, il “**RUP**”).

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di Gara;
- 3) Capitolato Speciale d’Appalto/Capitolato Tecnico Prestazionale (di seguito il “Capitolato”);
- 4) Allegato 1 al Capitolato;
- 5) Allegato 2 al Capitolato;
- 6) Planimetrie delle sedi di Cogeme S.p.A.;
- 7) D.U.V.R.I.;
- 8) Schema di Contratto;
- 9) “Mod. 1” Istanza di partecipazione; “Mod. 2” Formulario DGUE (elettronico e versione MIT); “Mod. 3” dichiarazioni aggiuntive; “Mod. 4” Dichiarazioni ausiliaria; “Mod. 5” Offerta Economica; Allegato A al D.M. 24.05.2012 \_Offerta Tecnica; Allegato B al D.M. 24.05.2012 \_Offerta Tecnica;
- 10) Linee Guida del MIT (Circolare del 18.07.2016, n. 3, pubblicata sulla GURI n. 174 del 27.07.2016);
- 11) Informativa per il trattamento dei dati personali B2B;
- 12) D.M. 24.05.2012 del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante “*Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene*” (approvato con **DM 24 maggio 2012**, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012);
- 13) Regolamento interno disciplinante la “P7.01-05 procedura di accesso alla sede di Via XXV Aprile, 18 – Rovato”.

La documentazione di gara è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 24.05.2012 del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante “*Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene*”.

La presente procedura di gara verrà gestita interamente in forma telematica mediante la Piattaforma di e-procurement (in breve anche “Portale” o “Sistema”) della società Acque Bresciane S.r.l., in nome e per conto della società COGEME S.p.A. La documentazione di cui sopra è disponibile e scaricabile gratuitamente all’indirizzo <https://acquebresciane.acquistitelematici.it/>.

Per eventuali informazioni si rinvia ai Punti di contatto.

**1. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

Oggetto dell'appalto è l'affidamento di un servizio di pulizia e portierato a ridotto impatto ambientale (D.M. 20.06.2012).

L'appalto ha ad oggetto il servizio di pulizia da svolgersi, secondo le modalità e gli orari contenuti nel Capitolato Speciale d'Appalto, presso le seguenti sedi di Cogeme S.p.A.: sede centrale di Rovato, Via XXV Aprile, n. 18; sede di Rovato, Via del Maglio, n. 13/8; centrale di teleriscaldamento di Castegnato, Via Risorgimento, s.n.c.; sede comprensiva di uffici/bagni/spogliatoi presso la discarica di Rovato.

**Si precisa che il servizio di pulizia della sede Cogeme S.p.A. di Rovato, Via del Maglio, n. 13/8 potrebbe essere soppresso in caso di alienazione della sede.**

L'appalto ha ad oggetto il servizio di ricevimento, portierato e sorveglianza (intesa quale controllo delle infrastrutture di servizio, della chiusura delle porte e delle finestre ecc.) diurno e notturno da svolgersi, secondo le modalità e gli orari contenuti nel Capitolato Speciale d'Appalto, presso la sede centrale di Cogeme S.p.A. di Rovato, Via XXV Aprile, n. 18.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la commessa riveste carattere unitario ed ha un valore economico obiettivamente modesto, avendo ad oggetto edifici ubicati a distanza ravvicinata l'uno dall'altro, per i quali sono necessarie prestazioni che tutti gli operatori economici sono in grado di garantire.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo a base di gara per 24 mesi €
1	Servizio di pulizia di edifici (importo soggetto a ribasso)	909112008	P	250.380,00
	Servizio di pulizia prestazioni opzionali/straordinarie (importo non soggetto a ribasso)	909112008	P	12.000,00
2	Servizio di portierato (solo per la sede centrale) (importo soggetto a ribasso)	983411202	S	99.120,00
Importo totale a base di gara				361.500,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 500,00 al netto di Iva e non è soggetto a ribasso.

**Si precisa che il servizio di pulizia della sede Cogeme SpA di Rovato, Via del Maglio, n. 13/8 potrebbe essere soppresso in caso di alienazione della sede.**

L'appalto è finanziato con autofinanziamento.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 307.000,00.

**1-Bis DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI****1-Bis.1 DURATA**

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

La fornitura dei materiali di consumo (scope, stracci, spugne, detersivi, detergenti, deodoranti ecc.) e le attrezzature (carrelli attrezzati per il servizio di pulizia e carrelli per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ecc.), sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

### 1-Bis.2 OPZIONI E RINNOVI

La S.A. si riserva la facoltà di attivare le opzioni di cui al punto 4.1) del Capitolato.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore complessivo della procedura di gara, tenuto conto di eventuali opzioni o rinnovi del contratto è pari ad € 799.500,00 (settecentonovantanovemilacinquecento/00) I.V.A.esclusa. Per il dettaglio si rinvia all'art. 4) del Capitolato.

### 1.Ter ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA TELEMATICA

#### Requisiti informatici per partecipare all'appalto.

Al fine di partecipare alla presente procedura è necessario essere in possesso, oltre che dei requisiti menzionati nella documentazione di gara, anche dei seguenti requisiti informatici:

- a. Configurazione hardware minima per l'accesso al sistema:
  - o Memoria Ram 1 GB o superiore
  - o Scheda grafica e memoria on-board
  - o Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori
  - o Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s
  - o Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante, etc.);
- b. Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: <https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html>;
- c. Possesso di software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura nei documenti tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF;
- d. Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto devono essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da Agid, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali, nonché di marche temporali.

#### Registrazione sulla piattaforma telematica

La registrazione, da effettuarsi sul sistema all'indirizzo <https://acquebresciane.acquistitelematici.it/>, è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avverranno mediante spedizione di messaggi di posta elettronica certificata (PEC). Le comunicazioni ai concorrenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella PEC indicata dal concorrente in sede di registrazione alla piattaforma telematica. Le comunicazioni sono replicate sul sito nell'area messaggistica riservata al singolo concorrente.

**Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di PEC. In assenza di tale comunicazione la Stazione Appaltante e il gestore della piattaforma telematica non sono ritenuti responsabili dell'avvenuta mancanza di comunicazione.**

Eventuali comunicazioni della Stazione Appaltante di interesse generale, inerenti la documentazione di gara o relative a chiarimenti, vengono pubblicate sul sito nell'area riservata alla gara.

#### **Termini di presentazione delle offerte**

I documenti amministrativi e i documenti di offerta (tecnica, ove richiesta, ed economica) devono essere inseriti a sistema **a decorrere dalla "DATA DI PUBBLICAZIONE" ed entro e non oltre la "DATA DI SCADENZA"**, pena la non ammissione alla procedura.

Il sistema non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio di scadenza dell'offerta.

I documenti di offerta (documenti amministrativi, offerta tecnica, ove richiesta, ed offerta economica) devono essere **firmati digitalmente e, se richiesto, marcati temporalmente entro il termine sopra indicato.**

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario **confermare la propria partecipazione** tramite l'apposito tasto, inderogabilmente **prima della "DATA DI SCADENZA"**; a questo punto, il sistema invierà una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti inseriti e le informazioni relative.

**La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.**

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

**Non sarà ritenuta valida ed accettata alcuna offerta oltre la "DATA DI SCADENZA"**, anche per causa non imputabile al Concorrente.

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al Sistema o che impediscano di formulare l'offerta.

#### **Predisposizione ed invio dell'offerta**

L'offerta e la documentazione a corredo della stessa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante in formato elettronico attraverso la piattaforma telematica. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive e guidate dal Sistema che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente l'offerta tecnica;
- una busta telematica contenente l'offerta economica.

Al fine di partecipare alla procedura telematica il concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare i seguenti form on line:
  - Anagrafica
  - Legale rappresentante
  - Forma di partecipazione;
- Scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell'area "Documentazione di gara";
- Compilare e firmare digitalmente i documenti allegati;
- Inserire nel sistema documenti allegati firmati digitalmente nell'apposito spazio previsto;
- **I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente \*.pdf e \*.p7m**, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema.

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema **non può superare i 15 MB di dimensione**. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura.

Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all'invio dell'offerta.

Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Il Concorrente potrà avvalersi, per qualsiasi necessità, del Supporto Tecnico al Sistema (Servizio di Helpdesk raggiungibile al link <https://acquebresciane.acquistitelematici.it/helpdesk>).

## 2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del d. lgs n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, il "Codice").

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara il concorrente/operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

### 2.1. Requisiti di ordine generale e assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

### 2.2. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17.02.2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

#### 2.2.1. Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, commi 1 lett. a) e 3 del Codice, come segue:

- a) per le imprese che svolgono servizi di pulizia, iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25.01.1994, n. 82 e del D.M. 07.07.1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione: "*E*) fino a 2.000.000.000 di lire di cui all'art. 3 del citato decreto. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) per le imprese che svolgono servizi aggiuntivi e connessi al servizio di pulizia, iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con i suddetti servizi. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- c) per le imprese che svolgono servizi di pulizia ed anche servizi aggiuntivi e connessi al servizio di pulizia devono sussistere cumulativamente i requisiti di cui al precedente punto a) e punto b);
- d) per le società cooperative e per i consorzi di cooperative, iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004;

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

#### 2.2.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83, commi 1, lett. b) e 4 e dell'allegato XVII del Codice: NON RICHIESTI.

**2.2.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, commi 1 lett. c) e 6 e dell'allegato XVII del Codice, come segue:**

a) elenco delle prestazioni analoghe all'oggetto dell'appalto: servizi di pulizia e portierato svolti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso (dicembre 2015 – novembre 2018), per un importo non inferiore ad € 250.000,00 Iva esclusa, suddiviso come segue:

- servizi di pulizia € 200.000,00;
- servizi di portierato € 50.000,00;

La dichiarazione (compresa nel D.G.U.E.) dovrà riportare l'importo dei servizi di pulizia e portierato, le date di svolgimento e i destinatari, l'Ufficio di riferimento ed i contatti (referente, telefono o e-mail), l'oggetto della prestazione.

Tali servizi di pulizie e portierato potranno essere autocertificati dall'operatore economico, ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., con le seguenti precisazioni:

- se i servizi di pulizie e portierato sono stati prestati a favore di privati, l'operatore economico dovrà allegare copia dei contratti stipulati e/o copia delle fatture (o, in caso di elevato numero di documenti, autocertificazione delle fatture emesse);
- se i servizi di pulizie e portierato sono stati prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici i relativi certificati di esecuzione delle prestazioni verranno acquisiti d'ufficio dalla SA;

b) Certificazioni: **possesso di una valutazione di conformità** del proprio sistema di **gestione ambientale** rispetto ad una norma tecnica riconosciuta che sia idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia (norma tecnica riconosciuta Ecolabel come da Decisione UE 2018/680 della Commissione Europea oppure norma tecnica riconosciuta EMAS oppure a norme di gestione ambientale UNI EN ISO 14001).

La comprova del requisito è fornita mediante registrazione EMAS oppure, in caso di ISO 14001, mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI-EN ISO/IEC 17021-1, per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

**2.3. Altri adempimenti ed obblighi di legge essenziali per la partecipazione, pena l'esclusione dalla gara:**

a) sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (*"16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*)

b) gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 04.05.1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21.11.2001 devono essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 03.05.2010 n. 78 conv. in L. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010.

**2.4. Possesso dei Requisiti in caso di partecipazione plurima**

Fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria come previsto dall'art. 83, comma 8, del Codice, in caso di concorrente costituito in raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, l' "RTI") o consorzio ordinario o Rete di imprese, si precisa quanto segue:

- a) **i requisiti di cui ai punti 2.1)** (“Requisiti di ordine generale e assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice”), **2.2.1)** (“Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, commi 1 lett. a) e 3 del Codice”) e **2.3)** (“Altri adempimenti ed obblighi di legge essenziali per la partecipazione”) e **2.2.3) lett. b)** (“Requisiti di capacità tecnica e professionale - Certificazioni: possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale”) **dell’articolo 2** dovranno essere posseduti da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il RTI/Consorzio/rete di Imprese;
- b) **i requisiti di cui al punto 2.2.3) lett. a) dell’articolo 2** (“Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, commi 1 e 6 e dell’Allegato XVII del Codice”) dovranno essere posseduti secondo le seguenti specifiche:

il requisito elenco dei servizi analoghi dovrà essere posseduto cumulativamente dal RTI/Consorzio/Rete di impresa, con le seguenti misure minime

(i) per i R.T.I. di tipo orizzontale i requisiti per l’impresa singola devono essere posseduti nella misura minima del 60% dalla mandataria/organo comune e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti/impresе di rete partecipanti ciascuna nella misura minima del 10%;

(ii) per i R.T.I. di tipo verticale i requisiti per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria/organo comune nella prestazione principale; nelle prestazioni secondarie ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei servizi/forniture delle prestazioni che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- la garanzia provvisoria di cui all’art. 3.3.B, in caso di RTI/Consorzio non ancora formalmente costituito deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; in caso di RTI/Consorzio già costituito può essere intestata alla società mandataria
- il contributo ANAC di cui all’art. 3.3.C potrà essere versato dalla società mandataria;
- per la Rete di impresa si rinvia al successivo articolo 7.3.

### 3. CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” (di seguito, la “BUSTA A”) dovrà contenere:

- Istanza di partecipazione alla gara (Mod. 1);
- Carta di identità del/i sottoscrittore/i;
- Formulario DGUE elettronico e versione MIT (Mod. 2) dell’operatore economico singolo o raggruppato, raggiungibile al link <https://acquebresciane.acquistitelematici.it/>;
- (eventuale) Formulario DGUE elettronico e versione MIT (Mod. 2) - Parte I^, Parte II^ sez A/B, Parte III^ sez. A/B/C/D, Parte IV^ sez. A1- di ciascun Subappaltatore della terna indicata in sede di gara nel DGUE, raggiungibile al link <https://acquebresciane.acquistitelematici.it/>;
- Dichiarazioni aggiuntive (Mod. 3);
- (eventuale) Dichiarazione impresa ausiliaria (Mod. 4);
- Garanzia provvisoria;
- Contributo ANAC;
- PASSOE del concorrente; per la generazione e modalità di caricamento del PASSOE - si rinvia alle FAQ sul sito dell’ANAC (<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass#nota3>);
- (eventuale) PASSOE per ogni subappaltatore dichiarato nel DGUE;
- (eventuale) documenti specificati al punto 3.3.D) del Disciplinare di Gara;
- Copia della documentazione di cui all’art. 2.2.3 lett. a) (comprova dei requisiti servizi svolti) e Copia della documentazione di cui all’art. 2.2.3 lett. b) (Certificazioni).

#### 3.1. Istanza di partecipazione alla gara (Mod. 1)

Dovrà essere presentata l’istanza di partecipazione alla gara, compilata in tutte le sue parti come da Mod. 1.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il/i consorziato/i per il/i quale/i concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10.02.2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10.02.2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

### **3.2. Formulario per il documento di gara unico europeo (“DGUE”) (Mod. 2)**

Il Formulario DGUE (di cui al Mod. 2) è composto da:

- Parte I) Informazioni sulla procedura di gara e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (compilato dalla SA);
- Parte II) Informazioni sull'operatore economico;
- Parte III) Motivi di esclusione art. 80 del Codice;
- Parte IV) Criteri di selezione;
- Parte V) Riduzione del numero dei candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare ai sensi dell'art. 91 del Codice;
- Parte VI) Dichiarazioni finali.

L'operatore economico dovrà compilare le parti di sua competenza seguendo le Linee Guida del MIT (Circolare del 18.07.2016, n. 3, pubblicata sulla GURI n. 174 del 27.07.2016) e le indicazioni riportate nel presente Disciplinare.

Nel Formulario DGUE verranno evidenziati i campi che NON dovranno essere compilati per la presente gara.

Di seguito si elencano per sommi capi le parti da compilare a cura dell'operatore economico, come da relativo Mod. 2, in funzione dei requisiti richiesti all'art. 2 del Disciplinare:

#### **3.2.A) Informazioni sull'operatore economico - Parte II del DGUE**

- Sez. A) Informazioni sull'operatore economico;
- Sez. B) Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico;
- Sez. C) Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89 del Codice – Avvalimento);
- Sez. D) Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa

affidamento (art. 105 del Codice – Subappalto nonché Capitolato Speciale art. 16). **Dovrà essere specificato la quota di servizi oggetto di subappalto.**

**3.2.B) Motivi di esclusione (art. 80 del Codice) - Parte III del DGUE**

Sez. A) Motivi legati a condanne penali;

Sez. B) Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;

Sez. C) Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;

Sez. D) Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'Amministrazione Aggiudicatrice o dell'Ente Aggiudicatore.

L'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice potrà essere autocertificata:

- dal legale rappresentante dell'operatore economico per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, **oppure**
- singolarmente da tutti i soggetti di cui all'art. 80, c. 3, del Codice; ogni soggetto dovrà compilare il DGUE parte III.

**3.2.C) Criteri di selezione - Parte IV del DGUE**

Sez. A) Idoneità (art. 83, comma 1, lettera a) del Codice);

Sez. B) Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lettera b) del Codice);

Sez. C) Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lettera c) del Codice);

Sez. D) Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (art. 87 del Codice).

**3.2.D) Riduzione del numero di candidati qualificati (art. 91 del Codice) - Parte V del DGUE**

**3.2.E) Dichiarazioni finali - Parte VI del DGUE**

**3.3 Dichiarazioni aggiuntive (Mod. 3) e documenti specificati ai successivi art. 3.3.B e 3.3.C ed (eventualmente) 3.3.D**

La documentazione di gara comprende anche le dichiarazioni aggiuntive e la documentazione indicata al Mod. 3 e di seguito riepilogate.

**3.3.A-Dichiarazioni attestanti le seguenti condizioni, puntualmente indicate nel Mod. 3:**

- a) **che non sussistono gli ulteriori motivi di esclusione previsti dal d. lgs. n. 56/2017, di modifica dell'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;**
- b) **piani individuali di emersione:** ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;
- c) **assenza di partecipazione plurima,** ai sensi degli articoli 48, comma 7, del Codice;
- d) di aver tenuto conto, in sede di preparazione dell'offerta, degli obblighi in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti, sia all'interno della propria azienda che in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; di assumere tutti gli elementi di conoscenza delle condizioni, generali e locali, di svolgimento e di onerosità del servizio che possano influire sulla formulazione dei prezzi, ed in particolare: natura dei luoghi dove dovrà essere realizzato il servizio e difficoltà di esecuzione, di aver giudicato il servizio realizzabile, la documentazione di gara adeguata ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- e) l'accettazione di tutte le condizioni di esecuzione del contratto nonché l'accettazione di tutti i contenuti della documentazione di gara di cui in premessa al presente Disciplinare;
- f) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136;
- g) la disponibilità ad accettare l'eventuale rinnovo del contratto alle medesime condizioni economico-contrattuali, o rinegoziate, qualora proposto dalla SA;
- h) l'impegno ad iniziare il servizio dal mese di Maggio 2019, data da considerarsi indicativa e non vincolante, ferma l'ipotesi di eventuale richiesta di esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle ipotesi di cui all'art. 32 del Codice;
- i) la conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice Etico, del Piano della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dalla SA, pubblicati sul sito internet istituzionale ([www.acquebresciane.it](http://www.acquebresciane.it)) e l'impegno in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti atti, pena la risoluzione del contratto;
- j) la conoscenza degli obblighi derivanti dal Regolamento interno disciplinante la "procedura di accesso alla sede di Via XXV Aprile, 18 – Rovato" che si allega alla documentazione di gara;
- k) l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale l'operatore economico è iscritto (indirizzo completo e fax);

- l) l'indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, di cui all'art. 76, commi 2 e 5 del Codice;
- m) di essere a conoscenza del fatto che il trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla presente procedura verrà posto in essere in conformità con quanto stabilito dal Regolamento Europeo n. 2016/679 (“GDPR”) e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali;
- n) che non sussiste ipotesi di esclusione prevista per gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (“16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”)
- o) che gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 04.05.1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21.11.2001 sono in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 03.05.2010 n. 78 conv. in L. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010.

### 3.3.B-Garanzia Provvisoria (articolo 93 del Codice)

La documentazione dovrà essere corredata dalla produzione di:

- a) garanzia fideiussoria, denominata “Garanzia provvisoria”, pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'appalto a base di gara e stabilita in € 7.000,00 (settemila/00) – **calcolata sull'importo biennale a base di gara escluse le prestazioni opzionali e straordinarie**- costituita, a scelta dell'offerente e fermo restando il limite all'utilizzo del contante, da:

- bonifico bancario (codice IBAN COGEME S.p.A, IT IT98W0200805364000500032862 indicando nella causale "GARANZIA PROVVISORIA N. GARA SA 7260766 – CIG 77022154E3)
- assegno circolare non trasferibile intestato a COGEME S.p.A.;
- titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato ai sensi dell'art. 93, comma 2, del Codice;
- fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. **SI INVITA A CONSULTARE IL SITO DELLA BANCA D'ITALIA “SOGGETTI SEGNALATI PER GARANZIE RILASCIATE IN ASSENZA DI ABILITAZIONE”.** La garanzia deve prevedere espressamente le seguenti clausole:
  - o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 codice civile;
  - o la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
  - o l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della SA;
  - o validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta.

Tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con lo schema tipo 1.1/scheda tecnica 1.1 – oppure – schema tipo 1.1.1/scheda tecnica 1.1.1 approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.01.2018 n. 31 (pubblicato sulla G.U. 10.04.2018 n. 83); in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;

- b) impegno del garante, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all'articolo 103 del Codice, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:
  - si intende assolto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a), mediante schema tipo 1.1/scheda tecnica 1.1 – oppure – schema tipo 1.1.1/scheda tecnica 1.1.1 approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.01.2018 n. 31 (pubblicato

sulla G.U. 10.04.2018 n. 83);

- in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore;  
**Tale impegno non si applica alle MPMI e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da MPMI.**
- c) la fideiussione di cui alla lettera a), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, e trasmessa tramite Portale con copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, **riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;**
- d) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche all'impegno di cui alla lettera b), è: COGEME S.p.A.;
- e) riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria come da art. 93, comma 7 del Codice e art. 18.4) del Capitolato.

### **3.3.C-Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005)**

La documentazione dovrà essere corredata, altresì, dalla produzione di:

- a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di € 35,00 (trentacinque/00) a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, "ANAC"), previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.avcp.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento

**CIG 77022154E3;**

- b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e da unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;

- c) limitatamente agli operatori economici esteri: è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale SEPA, sul conto corrente bancario n. 4806788, presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'ANAC; la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG di cui alla lettera a).

### **3.3.D-Dichiarazioni e documenti eventuali (se ricorrono le condizioni)**

Se ricorrono le condizioni occorre provvedere a rendere le seguenti dichiarazioni corredate dai documenti seguenti:

- a) limitatamente ai concorrenti la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e l'estensione dei poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- b) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, si rinvia all'art. 7) successivo;
- c) limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete si rinvia all'art. 7) successivo;
- d) limitatamente ai consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e ai consorzi stabili si rinvia all'art. 7) successivo;
- e) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del Codice, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economica e finanziaria e alla capacità tecnica e professionale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni riportate all'art. 8) successivo.

### **3.4 (eventuale) Dichiarazione impresa ausiliaria (Mod. 4)**

Nell'ipotesi in cui l'operatore economico concorrente intenda ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del

Codice, la documentazione amministrativa dovrà essere corredata altresì dalla produzione del Mod. 4 recante la dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria, modello al quale integralmente si rinvia.

### 3.5 Accesso agli atti

Gli operatori economici sono invitati a verificare la necessità di occultare determinate informazioni contenute nella documentazione di gara, in caso di eventuale accesso agli atti esercitato dai concorrenti aventi titolo.

Nel caso in cui gli operatori economici ravvisino tale necessità, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dovranno produrre apposita motivata e comprovata dichiarazione indicante tutte le informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali per le quali si chiede l'occultamento.

La dichiarazione dovrà essere resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

In caso di R.T.I. o Consorzi la dichiarazione dovrà essere unica e sottoscritta da tutti i componenti del R.T.I. o del Consorzio.

Tale dichiarazione dovrà essere acclusa alla documentazione amministrativa; in caso di assenza la SA si intende fin d'ora autorizzata, nell'ambito dell'accesso agli atti, a esibire integralmente ogni documento del concorrente interessato.

Si rammenta che anche in presenza di segreti tecnici o commerciali motivati e comprovati, l'accesso sarà ammesso se richiesto ai fini della tutela giurisdizionale.

## 4. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al citato D.M. 24.05.2012 recante “*criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene*”, nei termini in cui sono state trasfuse nel presente Disciplinare e nel Capitolato speciale dell'appalto.

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, un file per ogni elemento di valutazione:

### 4.A. Elemento A) Modalità organizzative per l'espletamento del servizio di pulizia e portierato

L'operatore economico dovrà fornire una relazione descrittiva circa le **modalità organizzative per l'espletamento del servizio di pulizia e portierato**, dettagliando le seguenti specifiche:

- **sistema organizzativo aziendale**: verrà considerata, nell'ambito della relazione tecnica, la struttura organizzativa e logistica dell'impresa nelle varie articolazioni, organigrammi, responsabilità;
- **piano operativo per la gestione dell'appalto**: verrà considerata, nell'ambito della relazione tecnica, la migliore soluzione organizzativa e logistica per la gestione dell'appalto rispondente alle esigenze della stazione appaltante come prescritte dal Capitolato, con descrizione del ciclo di produzione giornaliera, del personale impiegato in ogni sede, della formazione del personale, del piano di start up;
- **modalità e tempi di sostituzione degli addetti**: verrà considerata, nell'ambito della relazione tecnica, la migliore soluzione che prevede una dettagliata ed esaustiva procedura di gestione delle sostituzioni del personale motivando accuratamente modalità e tempistiche correlate;
- **gestione delle emergenze e tempistiche degli interventi**: verranno considerate, nell'ambito della relazione tecnica, la tempistica e le modalità di gestione e di organizzazione del personale con relativi sistemi di comunicazione adottati, per garantire tempestività di intervento nel caso di emergenze e richieste straordinarie.

Note in merito alla documentazione: la descrizione di questo punto non potrà superare 2 (due) pagine o facciate fogli formato A4; la parte descrittiva eccedente tale limite non sarà presa in considerazione ai fini della valutazione; ogni pagina non dovrà contenere più di 40 (quaranta) righe, corpo di scrittura non inferiore a 10 (dieci) punti.

### 4.B. Elemento B) Monte ore da destinare all'espletamento del servizio di pulizia

L'operatore economico dovrà fornire una relazione descrittiva circa le modalità organizzative per l'espletamento del servizio di pulizia, dettagliando le seguenti specifiche:

- verrà considerata, nell'ambito della relazione tecnica, la migliore soluzione che prevede una maggior presenza di personale nell'arco della giornata sulla base delle modalità minime di esecuzione previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, con particolare riferimento al miglior

monte ore totale su base annua, distribuito in maniera ottimale tra i diversi stabili, suddiviso per prestazioni ordinarie e periodiche secondo criteri di congruità e coerenza.

Note in merito alla documentazione: la descrizione di questo punto non potrà superare 2 (due) pagine o facciate fogli formato A4; la parte descrittiva eccedente tale limite non sarà presa in considerazione ai fini della valutazione; ogni pagina non dovrà contenere più di 40 (quaranta) righe, corpo di scrittura non inferiore a 10 (dieci) punti.

#### **4.C. Elemento C) Soluzioni finalizzate a ridurre gli impatti ambientali del servizio di pulizia**

L'operatore economico dovrà fornire un "Piano gestionale del Servizio" di pulizia, finalizzato a ridurre gli impatti energetici ed ambientali, che diventerà parte integrante del contratto in caso di aggiudicazione. Tale Piano dovrà descrivere e specificare, a titolo esemplificativo:

- i sistemi di dosaggio o le tecniche di pulizia (es. uso di prodotti riutilizzabili in tessuto di microfibra) che l'offerente adotterà e le procedure finalizzate al minor consumo di sostanze chimiche a cui si atterrà nel corso dell'esecuzione contrattuale;
- se prevede di utilizzare apparecchiature e macchinari elettrici, con indicazione di marca, modello e potenza (kW), nonché tempi e luoghi di utilizzo delle apparecchiature previsti al fine di indicare il calcolo del consumo energetico previsto a mq. Può altresì evidenziare nel piano quali eventuali altri impatti possono essere risparmiati dall'impiego di uno specifico macchinario se lo stesso consente di procrastinare altre operazioni di pulizia;
- le soluzioni che si impegna ad adottare per minimizzare i consumi energetici e di acqua (per esempio gli orari nei quali presterà il servizio, le indicazioni all'uso dettate per il personale);
- le eventuali azioni che porrà in essere per la riduzione dei rifiuti o altre soluzioni finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali del servizio;
- l'utilizzo di prodotti di pulizia (multiuso compreso quelli per la pulizia di finestre e sanitari, disinfettanti, in tessuto che contengono microfibre, superconcentrati, cere, deceranti, decappanti, svernicianti), conformi ai criteri di assegnazione di etichette ambientali ISO di Tipo I (conformi alla norma ISO 14024; indicazione della quota percentuale di prodotti conformi a questa caratteristica rispetto alla gamma dei prodotti di pulizia complessivamente utilizzati per lo svolgimento del servizio).

Per quanto riguarda eventuali macchine che puliscono in aspirazione (aspirapolvere, batti-moquette, spazzatrici industriali), vanno indicate le caratteristiche dei filtri, con riguardo alla capacità di trattenere PM10 e la periodicità di sostituzione dei filtri.

Il "Piano gestionale del servizio" dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta offerente, avvalorato ove possibile, da prove documentali.

Verrà considerata migliore la soluzione che prevede, nell'ambito del "Piano gestionale del servizio", la migliore descrizione delle **metodologie di intervento da adottare in relazione alla specificità degli stabili e dei singoli ambienti di ogni stabile**. Si terrà conto anche dei sistemi di dosaggio e delle tecniche di pulizia che il concorrente si impegna ad adottare e delle procedure finalizzate a garantire il minor consumo di sostanze chimiche.

Verrà considerata migliore la soluzione che prevede, nell'ambito del "Piano gestionale del servizio", la migliore descrizione delle **metodologie da adottare ai fini della raccolta differenziata dei rifiuti** secondo quanto in vigore nel territorio ove sono ubicate le sedi di Cogeme SpA. Si terrà conto anche delle eventuali azioni che verranno poste in essere dal concorrente per la riduzione dei rifiuti e delle altre soluzioni finalizzate a minimizzare gli impatti ambientali del servizio.

Note in merito alla documentazione: la descrizione di questo punto non potrà superare 4 (quattro) pagine o facciate fogli formato A4; la parte descrittiva eccedente tale limite non sarà presa in considerazione ai fini della valutazione; ogni pagina non dovrà contenere più di 40 (quaranta) righe, corpo di scrittura non inferiore a 10 (dieci) punti.

*La S.A. effettuerà verifiche in corso di esecuzione contrattuale della rispondenza degli impegni assunti nel "Piano gestionale del servizio" finalizzato alla riduzione degli impatti ambientali sui luoghi di svolgimento del servizio, sia con sopralluoghi che per presa visione della documentazione prodotta nella reportistica periodica.*

**4.D. Elemento D) Elenco completo dei prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare nel rispetto del D.M. 24.05.2012**

L'operatore economico dovrà presentare un elenco completo dei prodotti che si impegna ad utilizzare nel rispetto del D.M. 24.05.2012.

L'elenco contiene l'indicazione di tutti i prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare, riconducibili alle categorie di cui ai punti 5.3.1 (detergenti multiuso, per finestre e servizi sanitari), 5.3.2 (disinfettanti e detergenti "superconcentrati"), 5.3.3 (altri prodotti) del D.M. 24.05.2012. In particolare:

- **i prodotti per l'igiene** quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati dall'impresa appaltatrice per le pulizie ordinarie, devono essere conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.1 "Specifiche tecniche". Ai fini della verifica, l'offerente deve fornire una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare, riportando: produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato A del D.M. 24.05.2012, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi. L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi.

- **i prodotti disinfettanti** utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute:

a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del d.P.R. n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. ....";

b) come prodotti biocidi, ai sensi del d. lgs. n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n. ....".

I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.2 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati"". Ai fini della verifica, il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti disinfettanti che si impegna ad utilizzare, riportando: produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, numero di registrazione/autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'Allegato B del D.M. 24.05.2012. L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai "criteri ambientali minimi" di cui al punto 6.2, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del presente documento.

- **i prodotti diversi** da quelli di cui ai punti 5.3.1 e 5.3.2 si intendono quelli utilizzati per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati "superconcentrati". Per "prodotti superconcentrati" si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso. I detergenti superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio. Queste categorie di prodotti debbono essere conformi al Regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai "Criteri

ambientali minimi” individuati al capitolo 6, punto 6.2 “Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti “superconcentrati””. Ai fini della verifica, il legale rappresentante dell’impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti che si impegna ad utilizzare, riportando: produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d’uso, e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all’Allegato B del D.M. 24.05.2012. Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione dell’offerta anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni. L’aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai “criteri ambientali minimi” di cui al punto 6.2, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. L’amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all’aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno o più dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del presente documento.

Tali prodotti devono, a **pena di esclusione** per irregolarità ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a), essere conformi alle specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi di cui al capitolo 6, punto 6.1 e punto 6.2 del D.M. 24.05.2012.

Per i sottoelencati prodotti, il concorrente:

- 1) per ciascun prodotto della categoria 5.3.1, fornisce le informazioni di cui al punto 6.1.9 e, per i prodotti privi di marchio europeo Ecolabel, **presenta l’allegato A del D.M. 24.05.2012**, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 6.1.1 a 6.1.8 del D.M. 24.05.2012;
- 2) per ciascun prodotto delle categorie 5.3.2 e 5.3.3, fornisce le informazioni di cui al punto 6.2.10 e **presenta l’allegato B del D.M. 24.05.2012**, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 6.2.1 a 6.2.9 del D.M. 24.05.2012.

Verranno confrontati gli elenchi di prodotti che dovranno essere suddivisi per tipologia, destinazione d’uso, marca, scheda tecnica, modalità d’uso con indicazione delle relative certificazioni di compatibilità ambientale. **Gli allegati A e B dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o procuratore.**

#### **4.E. Elemento E) Dotazioni strumentali e conoscenze linguistiche per lo svolgimento delle prestazioni di ricevimento, portierato e sorveglianza diurno e notturno**

L’operatore economico dovrà fornire una relazione descrittiva circa la tipologia delle dotazioni, degli strumenti e dei mezzi messi a disposizione del personale nonché i *curricula vitae* e le conoscenze linguistiche del personale per lo svolgimento delle prestazioni di ricevimento, portierato e sorveglianza diurno e notturno, dettagliando le seguenti specifiche:

- 1) descrizione dettagliata della **tipologia di dotazioni e strumenti** (quali la dotazione di particolari indumenti e/o dispositivi di riconoscimento, mezzi e tecnologie, i sistemi di sicurezza adottati, ecc.) messi a disposizione del personale addetto ai servizi di ricevimento, portierato e sorveglianza diurno e notturno, assicurando soluzioni tecniche idonee a garantire un miglioramento e più efficace espletamento delle prestazioni, in termini di security, di safety e di comunicazioni tra il personale e tra i Referenti di Cogeme S.p.A.;
- 2) **curricula vitae e conoscenze linguistiche** (e relative certificazioni) possedute dal personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni di ricevimento e portierato.

Note in merito alla documentazione:

- la descrizione di cui al punto 1) non potrà superare 1 (una) pagina o facciate fogli formato A4; la parte descrittiva eccedente tale limite non sarà presa in considerazione ai fini della valutazione; ogni pagina non dovrà contenere più di 40 (quaranta) righe, corpo di scrittura non inferiore a 10 (dieci) punti;
- la descrizione di cui al punto 2) – un CV riferito al personale che l’operatore economico intendere assegnare al servizio, compreso il personale in sostituzione.

#### **4.F. Elemento F) Sicurezza sul lavoro e qualifica ed esperienza del personale impiegato**

La SA attribuisce particolare rilevanza al rispetto della normativa vigente in merito alla sicurezza sul posto di lavoro.

L'operatore economico dovrà fornire una relazione descrittiva in cui attesta che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. n. 81/2008, e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato d. lgs. n. 81/2008, siano trattati anche i seguenti argomenti:

- Corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia;
- Precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza);
- Differenze tra disinfezione e lavaggio;
- Modalità di conservazione dei prodotti;
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari "ecologici", le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie.

Note in merito alla documentazione: la descrizione di questo punto non potrà superare 2 (due) pagine o facciate fogli formato A4; la parte descrittiva eccedente tale limite non sarà presa in considerazione ai fini della valutazione; ogni pagina non dovrà contenere più di 40 (quaranta) righe, corpo di scrittura non inferiore a 10 (dieci) punti.

**L'operatore economico, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovrà presentare il proprio programma di formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curricolare, l'impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l'apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Resta fermo che l'impresa appaltatrice potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata analoga documentazione entro 60 giorni dall'immissione in servizio.**

Le facciate eccedenti i limiti indicati per ciascun criterio non saranno prese in considerazione per la valutazione complessiva dell'offerta tecnica.

Si precisa che non sono computati nel numero delle facciate sopra considerate le copertine; gli eventuali sommari nonché le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni.

Si precisa inoltre che:

- all'interno dell'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'offerta economica di cui al successivo art. 5;
- l'offerta tecnica non può, a pena di esclusione:
  - a) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della stazione appaltante, pertanto, sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
  - b) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
  - c) in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca.
- l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente Disciplinare così come nel Capitolato Speciale d'Appalto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

La "documentazione descrittiva" di cui ai precedenti elementi 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E, 4.F:

- in caso di partecipazione di concorrente in forma singola dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante da documentazione allegata all'offerta;
- in caso di concorrenti in RTI o consorzio ordinario che sia:
  - non ancora formalmente costituito, dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti partecipanti al RTI o al Consorzio;
  - già costituito, potrà essere sottoscritta digitalmente dalla sola impresa mandataria;

- in caso di partecipazione in reti di imprese si distinguono le seguenti ipotesi:
  - Rete di impresa dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica: sottoscritta digitalmente dal solo organo comune;
  - Rete di impresa dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica: sottoscritta digitalmente da ogni impresa appartenente alla rete che partecipa alla procedura;
  - Rete di impresa dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune: sottoscritta digitalmente da ogni impresa appartenente alla rete che partecipa alla procedura.
- non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico o alcun riferimento ai prezzi.

## 5. CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”

La busta “C” Offerta Economica” dovrà contenere, **a pena di esclusione**, una dichiarazione (Mod. 5) attestante il ribasso percentuale unico sull’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara (biennale) e le seguenti indicazioni:

- il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre e in lettere; in caso di discordanza prevale il ribasso indicato in lettere; verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
- il ribasso offerto non si applica all’importo degli oneri di sicurezza per rischi da interferenze, *ex art. 26 d. lgs. n. 81/2008 (D.U.V.R.I.)*;
- ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’offerta economica dovrà indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, diversi dagli oneri di sicurezza per rischi da interferenze, *ex art. 26 d. lgs. n. 81/2008 (D.U.V.R.I.)* indicati dalla SA. I costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- impegno a mantenere valida l’offerta economica per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni.

Si precisa che **non sono ammesse offerte alla pari o in aumento, offerte parziali e/o condizionate e non sono consentite correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.**

L’offerta è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante da documentazione allegata all’offerta.

L’Offerta Economica” dovrà essere sottoscritta digitalmente,

- in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario:
  - non ancora formalmente costituito, da tutti i soggetti partecipanti al RTI o al Consorzio;
  - già costituito, l’Offerta Economica” dovrà essere sottoscritta dalla sola impresa mandataria.
- in caso di partecipazione in reti di imprese si distinguono le seguenti ipotesi:
  - Rete di impresa dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica: sottoscritta digitalmente dal solo organo comune;
  - Rete di impresa dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica: sottoscritta digitalmente da ogni impresa appartenente alla rete che partecipa alla procedura;
  - Rete di impresa dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune: sottoscritta digitalmente da ogni impresa appartenente alla rete che partecipa alla procedura.

## 6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice, sulla base degli elementi di valutazione e relativi pesi di seguito indicati:

A) Offerta Tecnica: da 0 a 70 punti

B) Offerta Economica: da 0 a 30 punti

La migliore offerta sarà determinata applicando il metodo aggregativo-compensatore, mediante la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [ W_i * V_{(a) i} ]$$

dove:

$C_{(a)}$  = indice di valutazione dell'offerta (a);

$n$  = numero totale dei requisiti

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

$\Sigma_n$  = sommatoria.

I coefficienti  $V_{(a)i}$  sono determinati:

- per gli elementi di natura qualitativa, mediante media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, con le specificazioni di cui al successivo punto 6.1);
- per gli elementi di natura quantitativa, mediante applicazione della formula di cui al successivo punto 6.2).

L'aggiudicazione sarà effettuata nei confronti dell'operatore economico che avrà totalizzato il maggior punteggio, dato dalla somma dei punti ottenuti dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica.

In caso di due o più offerte con identico punteggio finale, la gara sarà aggiudicata all'offerta che avrà ottenuto il miglior punteggio tecnico.

Nel caso in cui due o più offerte, aventi il medesimo punteggio finale, abbiano ottenuto anche il medesimo punteggio tecnico, si procederà mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77, del R.D. 23.05.1924, n. 827.

Elementi di valutazione dell'offerta:

Elementi e sub-elementi	Peso Elemento	Punteggio Massimo
<b>Criterio di valutazione Offerta Tecnica, di cui:</b>		<b>punti 70</b>
4.A) Modalità organizzative per l'espletamento del servizio di pulizia e portierato	punti 10	
4.B) Monte ore da destinare all'espletamento del servizio di pulizia	punti 10	
4.C) Soluzioni finalizzate a ridurre gli impatti ambientali del servizio di pulizia	punti 20	
4.D) Elenco completo dei prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare nel rispetto del D.M. 24.05.2012	punti 10	
4.E) Dotazioni strumentali e conoscenze linguistiche per lo svolgimento delle prestazioni di ricevimento, portierato e sorveglianza diurno e notturno	punti 10	
4.F) Sicurezza sul lavoro e qualifica ed esperienza del personale impiegato	Punti 10	
<b>Criterio di valutazione offerta economica</b>		<b>punti 30</b>
<b>TOTALE</b>		<b>punti 100</b>

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice la SA si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

#### 6.1 Modalità di attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione dell'offerta tecnica – (70 punti)

La Commissione Giudicatrice di cui al punto 12) del presente disciplinare, procederà alla valutazione di ogni elemento dell'Offerta Tecnica come segue:

- a) a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in casi di giudizi intermedi)

Giudizio	Esempio di valori	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
<b>Eccellente</b>	<b>1,0</b>	migliore offerta in termini di perseguimento/raggiungimento delle finalità del servizio
<b>Ottimo</b>	<b>0,8</b>	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative e al raggiungimento delle finalità del servizio
<b>Buono</b>	<b>0,6</b>	aspetti positivi evidenti ma inferiori alle aspettative e al raggiungimento delle finalità del servizio
<b>Discreto</b>	<b>0,4</b>	aspetti positivi apprezzabili di qualche pregio
<b>Modesto</b>	<b>0,2</b>	appena percepibile o appena sufficiente
<b>Assente/irrelevante</b>	<b>0,0</b>	nessuna miglioria rispetto al livello prestazione minimo richiesto in termini di perseguimento/raggiungimento delle finalità del servizio

Ogni Commissario accompagnerà il coefficiente dallo stesso assegnato con sintetica motivazione scritta. La documentazione eccedente rispetto a quanto richiesto al punto 4) del presente disciplinare sarà considerata dalla Commissione Giudicatrice come irrilevante e non sarà esaminata e valutata.

- b) per ciascun singolo elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la somma) dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando a 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, mediante interpolazione lineare secondo la formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{max}$$

dove:

$V(a)_i$  è il coefficiente attribuito al criterio/elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

$P_i$  è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio/elemento (i) dell'offerta (a) in esame;

$P_{max}$  è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio/elemento (i) tra tutte le offerte;

- c) a ciascun singolo criterio/elemento di valutazione è assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il peso massimo previsto.

*Non saranno ammesse le offerte tecniche che non raggiungano complessivamente il punteggio minimo di 35 (trentacinque) punti su 70 (settanta); in tal caso la busta dell'offerta economica non verrà aperta.*

La SA **NON** procederà alla doppia riparametrazione, qualora l'offerta tecnica migliore non abbia conseguito il massimo punteggio attribuibile all'offerta stessa, ovvero 70 punti su 100.

Nella determinazione del punteggio il Portale terrà conto fino alla terza cifra decimale.

**6.2 - Modalità di attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione dell'offerta economica (30 punti)**

La Commissione Giudicatrice di cui al punto 12) del presente disciplinare (o il Seggio di Gara), procederà all'attribuzione del punteggio all'offerta economica degli operatori economici le cui offerte sono state ammesse, applicando la seguente formula "non lineare" per la determinazione del coefficiente a ciascuna offerta:

$$V(a)_i = (R_a/R_{max})^\alpha$$

dove:

- V(a)<sub>i</sub>** è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento (i) variabile tra zero e uno;  
**R<sub>a</sub>** è il ribasso offerto dal concorrente i-esimo;  
**R<sub>max</sub>** è il miglior ribasso offerto.  
 $\alpha$  0,30

Per la determinazione del punteggio economico assegnato a ciascun operatore economico si procederà a moltiplicare il coefficiente ottenuto mediante la formula sopra descritta per il punteggio massimo previsto per l'offerta economica.

Nella determinazione del punteggio il Portale terrà conto fino alla terza cifra decimale.

**7. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI, CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO O CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANTE, CONSORZI STABILI E RETI DI IMPRESA**

In conformità al Codice è ammessa la partecipazione in forma di:

**7.1 Raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzio ordinario.**

Il raggruppamento temporaneo di concorrenti ed il consorzio ordinario sono disciplinati all'art. 45, comma 2, lettera d) ed e) del Codice ed i concorrenti presentano nella Busta A, compilati in ogni loro parte, i documenti di cui al precedente art. 3, ovvero:

- Istanza di partecipazione alla gara (Mod. 1) che verrà resa in forma unitaria;
- Formulario DGUE (Mod. 2) che dovrà essere reso da ciascuna impresa che costituisce o che costituirà il raggruppamento od il consorzio ordinario;
- Dichiarazioni aggiuntive (Mod. 3) che dovrà essere reso da ciascuna impresa che costituisce o che costituirà il raggruppamento od il consorzio ordinario;
- Documenti specificati agli artt. 3.3.B (si veda il relativo articolo) e 3.3.C (il contributo dovuto all'A.N.A.C. verrà versato dalla capogruppo mandataria);
- PASSOE inviato dalla mandataria/capofila, seguendo le prescrizioni delle FAQ pubblicate sul sito dell'ANAC n. 8 e n. 9.

**Ai sensi dell'art. 48, comma 17, del Codice, in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'art. 80 in capo al raggruppamento temporaneo di concorrenti, la SA dovrà recedere dal contratto.**

**7.2 Consorzi tra società cooperative e di produzione lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili.**

I consorzi tra società cooperative e di produzione lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili sono disciplinati all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, e devono indicare se intendano eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara, come da Mod. 1.

Qualora siano indicate più imprese consorziate, si invita ad individuare quale di queste assume la qualifica di affidataria ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008; quest'ultima deve dichiarare espressamente di accettare tale qualifica, come da Mod. 1.

In caso di aggiudicazione i soggetti consorziati esecutori dell'appalto non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

**Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice, ai fini della qualificazione dei consorzi stabili, possono essere utilizzati sia i requisiti di qualificazione maturati in capo al consorzio stabile sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione; in caso di avvalimento il consorzio potrà avvalersi delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.**

**Ai sensi dell'art. 48, comma 7 bis, del Codice, è consentito designare, ai fini dell'esecuzione del servizio, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorzziata.**

Il concorrente presenta, compilati in ogni loro parte, i documenti di cui al precedente art. 3, ovvero:

- Istanza di partecipazione alla gara (Mod. 1) che verrà resa in forma unitaria;
- Formulario DGUE (Mod. 2) che dovrà essere reso dal consorzio dichiarante e, nell'ipotesi, dal/dagli operatori economici consorziati ai quali l'organizzazione consortile è ricorsa;
- Dichiarazioni aggiuntive (Mod. 3) che dovranno essere rese dal consorzio dichiarante e, nell'ipotesi, dal/dagli operatori economici consorziati ai quali l'organizzazione consortile è ricorsa;
- Documenti specificati agli artt. 3.3.B (si veda il relativo articolo) e 3.3.C (il contributo dovuto all'A.N.A.C. verrà versato dall'organizzazione consortile);
- PASSOE inviato dalla mandataria/capofila, seguendo le prescrizioni delle FAQ pubblicate sul sito dell'ANAC n. 8 e n. 9.

### **7.3 Reti di imprese e contratti di rete**

Sono disciplinati all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice e si distinguono in:

- a) Rete di impresa dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
- b) Rete di impresa dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
- c) Rete di impresa dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune.

Rispetto ai documenti di partecipazione alla gara si rinvia alla Determinazione dell'ANAC n. 3 del 23.04.2016 e alla Guida di ITACA. Si indica la seguente specifica per i tre casi sopra indicati:

- a) Rete di impresa dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica: dovranno essere presentati:
  - Contratto di rete di impresa redatto nella forma della scrittura privata autenticata o per atto pubblico;
  - Istanza di partecipazione alla gara (Mod. 1) resa in forma unitaria e sottoscritta dall'organo comune;
  - Formulario DGUE (Mod 2) che dovrà essere reso da ogni impresa della rete che partecipa alla procedura e dall'organo comune;
  - Dichiarazioni aggiuntive (Mod. 3) che dovranno essere rese da ogni impresa della rete che partecipa alla procedura e dall'organo comune;
  - Documenti specificati agli artt. 3.3.B (si veda il relativo articolo, verrà intestata all'organo comune) e 3.3.C (il contributo dovuto all'A.N.A.C. verrà versato dall'organo comune);
  - PASSOE inviato dalla mandataria/capofila, seguendo le prescrizioni delle FAQ pubblicate sul sito dell'ANAC n. 8 e n. 9;
  
- b) Rete di impresa dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica: dovranno essere presentati:
  - Contratto di rete di impresa redatto nella forma della scrittura privata autenticata o per atto pubblico, nella forma della scrittura privata non autenticata o atto sottoscritto con la firma elettronica;
  - Istanza di partecipazione alla gara (Mod. 1) che dovrà essere resa in forma unitaria e sottoscritta da ogni impresa della rete che partecipa alla procedura e dall'organo comune;
  - Formulario DGUE (Mod. 2) che dovrà essere reso da ogni impresa della rete che partecipa alla procedura e dall'organo comune;
  - Dichiarazioni aggiuntive (Mod. 3) che dovranno essere rese da ogni impresa della rete che partecipa alla procedura e dall'organo comune;
  - Documenti specificati agli artt. 3.3.B (si veda il relativo articolo, dovrà essere intestata a tutte le

imprese della rete partecipanti alla procedura) e 3.3.C (il contributo dovuto all'A.N.A.C. verrà versato dall'organo comune).

- PASSOE inviato dalla mandataria/capofila, seguendo le prescrizioni delle FAQ pubblicate sul sito dell'ANAC n. 8 e n. 9.

c). Rete di impresa dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune:

dovranno essere presentati:

- Istanza di partecipazione alla gara (Mod. 1) che dovrà essere resa in forma unitaria e sottoscritta da ogni impresa della rete che partecipa alla procedura e dall'organo comune;
- Formulario DGUE (Mod. 2) che dovrà essere reso da ogni impresa della rete che partecipa alla procedura e dall'organo comune;
- Dichiarazioni aggiuntive (Mod. 3) che dovranno essere rese da ogni impresa della rete che partecipa alla procedura e dall'organo comune;
- Documenti specificati agli artt. 3.3.B (intestati a tutte le imprese della rete partecipanti alla procedura) e 3.3.C (il contributo dovuto all'A.N.A.C. verrà versato dall'organo comune o dall'impresa nominata come mandataria);
- PASSOE inviato dalla mandataria/capofila, seguendo le prescrizioni delle FAQ pubblicate sul sito dell'ANAC n. 8 e n. 9.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice e nei limiti ivi indicati, è ammesso l'avvalimento per i requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale di cui all'articolo 2 del presente Disciplinare. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento, **a pena di nullità**, dovrà riportare in modo esplicito ed esauriente i seguenti requisiti minimi:

- l'oggetto (con l'indicazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in modo determinato e specifico);
- la durata;
- il prezzo (qualora a titolo oneroso);
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al presente disciplinare, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

**Nel caso in cui il concorrente, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, intenda ricorrere all'avvalimento, dovrà inserire nella BUSTA "A) Documentazione Amministrativa", oltre naturalmente alla documentazione indicata nel presente Disciplinare nell'articolo 3, anche i seguenti documenti e/o le seguenti dichiarazioni:**

- Formulario DGUE dell'impresa ausiliaria (Mod. 2);
- Dichiarazioni aggiuntive dell'impresa ausiliaria (Mod. 3);
- Dichiarazione dell'impresa ausiliaria (Mod. 4) con la quale quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la SA a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- PASSOE dell'ausiliaria;
- originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in presenza dei predetti contenuti, in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente ed inequivocabile la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile.

**Anche nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, vige l'obbligo di presentazione del contratto di avvalimento.**

La SA si riserva i controlli di cui all'art. 89, terzo comma del Codice.

#### **8-Bis SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto:**

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna delle seguenti prestazioni, qualora intenda subappaltarle: prestazioni attinenti al servizio di pulizia e prestazioni attinenti al servizio di portierato. In tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati nel presente Disciplinare. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

### 8-Ter SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso le sedi di Cogeme S.p.A. di Rovato, Via XXV Aprile, n. 18 (sede centrale); di Rovato, Via del Maglio, n. 13/8; di Castegnato, Via Risorgimento, s.n.c. (centrale di teleriscaldamento); uffici/bagni/spogliatoi presso la discarica di Rovato, è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo PEC di cui ai Punti di contatto e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete e, se costituita in RTI**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio *ex art. 83, comma 9, del Codice.*

### 9. CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di cui all'art. 85 del d. lgs n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la SA assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

## 9.1 IRREGOLARITA' ESSENZIALI NON SANABILI

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, che comportano sempre l'esclusione dalla gara, le seguenti ipotesi:

- mancata separazione dell'offerta economica e di quella tecnica;
- mancata effettuazione del sopralluogo, **solo se richiesto espressamente nella *lex specialis*** di gara oppure il sopralluogo è stato fatto da soggetto diverso da quelli ammessi;
- offerte plurime, condizionate, alternative o espresse alla pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancata allegazione della dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento (art. 89, comma 1, del Codice) per il concorrente che intenda ricorrere a tale istituto oppure mancata specificazione all'interno del contratto prodotto dei requisiti forniti o delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, comma 1, del Codice);
- mancata stipula del contratto di avvalimento per il concorrente che intenda ricorrere a tale istituto;
- in caso di subappalto, la mancata indicazione dell'intenzione di procedere al subappalto nel caso di categoria/e scorporabile/i a qualificazione obbligatoria quando il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni (mancata indicazione delle lavorazioni da subappaltare);
- omesso pagamento del contributo dovuto all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della L. 266/2005 o pagamento effettuato ma di importo insufficiente;
- mancata costituzione della cauzione provvisoria e violazione dell'art. 93 del Codice;
- mancata indicazione dei costi di sicurezza aziendali ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;
- mancata indicazione dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

La SA, inoltre, esclude gli operatori economici in caso di:

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- mancato possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui all'art. 2) del presente Disciplinare;
- mancata sottoscrizione con firma digitale della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni integrative da parte del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- mancata sottoscrizione con firma digitale delle Offerte Tecnica ed Economica da parte del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati; salva l'ipotesi in cui le offerte siano riconducibili con certezza al concorrente;
- indicazione nell'Offerta Economica del prezzo o del ribasso con segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
- offerte per le quali siano accertate la mancata formulazione in modo autonomo e risulti imputabile ad un unico centro decisionale;
- in caso di inutile decorso del termine per il soccorso istruttorio avviato dalla SA.

## 9.2 MANCANZE, INCOMPLETEZZE, IRREGOLARITA' ESSENZIALI degli elementi e del DGUE e delle dichiarazioni, SANABILI con applicazione del soccorso istruttorio

### 9.2.a) con riferimento ai requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice:

- omessa allegazione del documento di identità alle dichiarazioni;
- omesse dichiarazioni, da parte di uno o più dei soggetti obbligati a renderle.

### 9.2.b) con riferimento al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati:

- mancanza, incompletezze, irregolarità, importo insufficiente o omessa allegazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice, purché costituita alla data di presentazione dell'offerta e decorrente dalla data stessa);
- mancata allegazione del contratto di avvalimento, purché lo stesso sia stato sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta con allegata dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, di veridicità della data di effettiva stipulazione del contratto;
- in caso di RTI/consorzi ordinari:
  - se già costituiti, mancata allegazione dell'atto di mandato o dichiarazione sostitutiva;

- se da costituirsi, mancata allegazione della dichiarazione di impegno alla costituzione salvo tale impegno risulti unito all'offerta;
- omissione dell'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario;
- omissione dell'indicazione delle quote di esecuzione delle categorie di servizi da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
- nel caso in cui i RTI/consorzi ordinari hanno presentato le dichiarazioni in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i servizi da assumere o comunque siano difformi da quanto previsto dalla normativa vigente;
- in caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
- garanzia provvisoria sprovvista dell'impegno, rilasciata dal fideiussore, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, salvo i casi consentiti per legge;
- mancata allegazione della ricevuta di pagamento, comunque avvenuto, del contributo dovuto all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/2005 (o versamento effettuato seguendo le modalità diverse da quelle impartite dall'A.N.A.C.). In caso di mancata presentazione della ricevuta la SA accerta il pagamento anche mediante consultazione del sistema AVCpass; qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
- mancata allegazione del PASSOE; in caso di mancata presentazione della ricevuta la SA accerta il documento mediante consultazione del sistema AVCpass;
- mancata accettazione delle condizioni previste nella documentazione di gara o ogni altro documento **se espressamente previsto nella *lex specialis* di gara;**
- mancata dichiarazione di aver preso conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice Etico, del Piano della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dalla SA, pubblicati sul sito internet istituzionale ([www.acquebresciane.it](http://www.acquebresciane.it)) e omesso impegno in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti atti.

## **10. APERTURA DELLA GARA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Gli Operatori Economici potranno assistere alla seduta pubblica di gara telematica accedendo al Portale nell'area dedicata (selezionare la procedura e cliccare su "Dettagli"/"Assisti alla seduta") dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali.**

**La SA invierà un messaggio dal Portale di "Avvio seduta di gara" a tutti i partecipanti.**

La seduta di gara può essere sospesa se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale. La SA avviserà gli operatori economici in tempo reale mediante messaggio inviato dal Portale.

In tutti i casi di sospensione di una seduta, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata dalla SA agli Operatori Economici tramite il Portale con almeno 1-2 (uno-due) giorni lavorativi di anticipo.

Nel giorno e nell'ora fissati dall'art. IV.2.7) del bando di gara per l'apertura della gara, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi dell'art. 3, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell'articolo 48, comma 7, del Codice;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice;
- d) a tutte le verifiche ed adempimenti previsti nel presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, normalmente anche se in via non esclusiva tramite l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 o tramite pec.

## 11. APERTURA DELL'OFFERTA TECNICA

Il Seggio di gara, nelle more dell'insediamento della Commissione Giudicatrice, contestualmente all'apertura delle buste Documentazione Amministrativa o in un momento successivo, procede all'apertura delle buste dell'Offerta Tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti.

## 12. ESAME DELL'OFFERTA TECNICA – ESCLUSIONI

La Commissione Giudicatrice, nominata successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, provvede ai seguenti adempimenti:

- a) in una o più **sedute riservate** procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'**Offerta Tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al precedente art. 6.1;
- b) può richiedere se compatibile con l'oggetto del presente appalto, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione;
- c) in ogni occasione di sospensione o conclusione parziale delle sedute riservate, il presidente della Commissione Giudicatrice provvede ad archiviare/conservare in luogo protetto i documenti dell'**Offerta Tecnica**, indicando le modalità a verbale.

La Commissione Giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte Tecniche, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica;
- b) a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte Tecniche;
- c) **se vi è un solo offerente ammesso**, venendo meno l'oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente, le operazioni di gara possono proseguire a cura del seggio di gara, omettendo la nomina della Commissione Giudicatrice; in tal caso verrà effettuata, dagli Uffici competenti della SA, la verifica di ammissibilità dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica e la loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni del presente Disciplinare.
- d) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al precedente art. 9.

### 13. APERTURA DELL'OFFERTA ECONOMICA E GRADUATORIA PROVVISORIA

Gli Operatori Economici potranno assistere all'apertura dell'Offerta Economica accedendo al Portale nell'area dedicata (selezionare la procedura e cliccare su "Dettagli"/"Assisti alla seduta") dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali.

La SA invierà un messaggio dal Portale di "Avvio seduta di gara" a tutti i partecipanti con almeno 1-2 (uno-due) giorni lavorativi di anticipo.

La Stazione Appaltante provvederà:

- a) alla pubblicazione dei punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice;
- b) all'apertura dell'Offerta Economica in sequenza provvedendo:
  - a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni digitali e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione in aderenza al precedente art. 9;
  - a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione in aderenza al precedente art. 9;
- c) ad inserire a sistema il ribasso offerto da ciascun concorrente e ad accertare la presenza dell'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri derivanti da interferenze lavorative (DUVRI);
- d) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al precedente art. 9;
- e) a pubblicare sul Portale l'offerta dei concorrenti; il sistema procede autonomamente al calcolo della formula dell'offerta economica di cui all'art. 6) del presente disciplinare;
- f) a pubblicare sul Portale la somma dei punteggi delle Offerte Tecniche con il punteggio dell'Offerta Economica;
- g) a pubblicare sul Portale la graduatoria provvisoria.

### 14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE E PROCEDIMENTO DI VERIFICA

La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP con il supporto della Commissione Giudicatrice nominata ai sensi del regolamento interno e dell'art. 77, comma 13 del Codice.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, presentano sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiore ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara (offerta tecnica 4/5 di 70 punti = 56 punti; offerta economica 4/5 di 30 punti = 24 punti).

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della SA, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse sulla base di un giudizio tecnico di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Le spiegazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei singoli prezzi unitari e da eventuale proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati.

Le spiegazioni possono riferirsi, a titolo indicativo e non esaustivo:

- all'economia del processo di svolgimento del servizio;
- alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare il servizio;
- all'originalità del servizio proposto dall'offerente.

La SA richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, salvo diverso termine concordato tra la SA e l'operatore economico, la presentazione delle spiegazioni.

La SA esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X del Codice;

- non rispetta gli obblighi di cui all'art. 105 del Codice;
- sono incongrui gli oneri aziendali di sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del Codice, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali.

Non sono ammesse spiegazioni:

- in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge
- agli oneri di sicurezza derivanti da interferenze lavorative di cui al DUVRI.

Non sono ammesse le spiegazioni:

- che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse al servizio, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa (costi di sicurezza aziendali);
- che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
- che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta.

Le spiegazioni, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:

- a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
- spese generali e costi indiretti: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - direzione centrale dell'impresa;
  - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
  - imposte e tasse;
  - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
  - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
  - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
  - utile d'impresa;
  - oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa.

Con riferimento al costo del personale, le spiegazioni:

- a) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
- b) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto di cui sopra;
- c) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
- d) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano avvalorate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
- e) **le spiegazioni di cui ai punti precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'Offerta Tecnica come presentata dall'offerente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta Offerta Tecnica.**

La SA in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La SA qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l'offerente e se

quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine ragionevole stabilito dalla SA, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107 TFUE. La SA esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione Europea.

## 15. AGGIUDICAZIONE

La proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del presente Disciplinare.

La verifica dei requisiti generali e speciali, avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice dei Contratti, in capo all'Operatore Economico cui la SA ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la SA, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice dei Contratti, richiede all'Operatore Economico "aggiudicatario provvisorio" di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice dei Contratti, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4 dello stesso art. 80) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà normalmente anche se non in via esclusiva mediante l'utilizzo del sistema AVCpass.

La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente della SA, secondo il proprio ordinamento interno. Il termine per l'approvazione è pari a 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente.

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente.

Decorsi i termini la proposta di aggiudicazione si intende approvata e la SA provvede all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta mentre l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui all'art. 32, comma 8 del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento:

- all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6, 67, comma 1, e 84, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011;
- alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, anche per quanto attiene agli eventuali subappaltatori;
- alla verifica dei costi della manodopera, nel rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice;
- all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative.

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la SA può:

- procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

L'aggiudicazione è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'art. 76 del Codice.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla normativa vigente, la stipulazione del contratto avviene, nel rispetto dei termini di cui all'art. 32, comma 9 del Codice, entro i successivi 90 (novanta) giorni, salvo diverso termine previsto nel bando di gara o ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla SA, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

L'esecuzione d'urgenza è ammessa nei casi di cui all'art. 32, comma 8 del Codice. Nel caso in cui si sia dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine della SA.

## 16. ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla SA con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione a:

- a) fornire tempestivamente alla SA la documentazione necessaria alla stipula del contratto;
- b) costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del Codice, in conformità all'art.18.2) del Capitolato;
- c) stipulare apposita assicurazione di responsabilità civile (RCT/RCO) che tenga indenne la SA dai danni a terzi, con decorrenza dall'inizio del servizio e a copertura dell'intero periodo contrattuale (comprese eventuali proroghe), in conformità all'art. 18.5) del Capitolato;
- d) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., S.coop.p.a., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11.05.1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- e) presentare le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate e non abbiano subito variazioni:
  - dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
  - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  - il documento di valutazione dei rischi (di seguito, il "DVR") di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30.11.2012 e successivi aggiornamenti;
  - il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- f) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti di cui alla lettera e) che precede devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- g) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei servizi, gli adempimenti di cui alle lettere e) che precede devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla SA, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla SA.

In tal caso la SA provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

## 17. ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI

### 17.1. C.A.M. - criteri ambientali minimi:

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 24.05.2012, recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

#### **17.2. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione:**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d. lgs. 15.06.2015, n. 81.

**A tal fine vengono forniti i dati relativi alle unità di personale impiegato:**

- n. 7 risorse di cui n. 2 inquadrate nel livello A1 e n. 5 inquadrate nel livello A2.

#### **17.3 Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:**

Tutte le dichiarazioni richieste:

- sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
- ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili sul proprio profilo committente, e l'operatore economico le può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto diversamente disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC della stazione appaltante indicato nelle premesse ed all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

**Ogni comunicazione inerente la presente procedura di gara verrà effettuata tramite il Portale.**

**Si invitano gli operatori economici ad utilizzare unicamente tale strumento per comunicare con la SA.**

**17.4 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione:**

Si rinvia all'art. 110 del Codice.

**17.5 Chiarimenti:**

Per eventuali chiarimenti sulla presente procedura, i concorrenti potranno proporre quesiti scritti, da inoltrare al RUP, accedendo all'area dedicata del Portale (selezionare la procedura e cliccare su "Dettagli/I tuoi quesiti"). I quesiti possono essere presentati entro il termine perentorio di 6 (sei) giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

**Gli operatori economici sono pertanto tenuti a consultare il Portale della SA prima dell'invio dell'offerta, al fine di verificare la presenza di eventuali quesiti, chiarimenti e rettifiche.**

**17.6 Accesso agli atti:**

Si rinvia all'art. 53 del Codice.

**17.7 Controversie:**

Gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili, ai sensi e per gli effetti degli artt. 119 e 120 del d. lgs. n. 104/2010 e s.m.i. così come modificato dal Codice dei Contratti, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. di Brescia. Per gli oneri e le tempistiche di impugnazione, posti a pena di inammissibilità del ricorso, si rinvia integralmente a quanto previsto dal predetto art. 120 del d. lgs. 104/2010 e s.m.i.

Tutte le controversie derivanti invece dall'esecuzione del contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del Codice, saranno deferite alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria di Brescia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

**17.8 Riserva di aggiudicazione:**

La SA si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

**17.9 Trattamento dei dati personali:**

I dati personali relativi al personale amministratori/soci/dipendenti/collaboratori dell'Appaltatore, eventualmente forniti per le finalità connesse all'espletamento dell'Appalto, verranno trattati in conformità con quanto stabilito dal Regolamento Europeo n. 2016/679 ("GDPR") e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento suddetto verrà svolto dalla SA secondo le modalità descritte nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR allegata al presente documento.

COGEME S.p.A.

Il Responsabile del Procedimento e

Il Direttore Generale  
(dott. Paolo Saurgnani)

